CONFINDUSTRIA

Nota di Aggiornamento

Novità fiscali

Novembre 2015

Dicembre 2015

"Le due cose più importanti non compaiono nel bilancio di un'impresa: la sua reputazione ed i suoi uomini"
– Henry Ford

IRES/IRPEF

1. Consolidato fiscale: pubblicato il provvedimento per l'esercizio dell'opzione e l'indicazione della controllata
2. Patent box – approvato il modello per il regime di tassazione agevolata (Provv. AE prot. n. 144042)
3. Deducibili i compensi agli amministratori solo se stabiliti da specifica delibera assembleare (Cass. sent. n. 21953/2015)
4. Finanziamenti infruttiferi dei soci – regime IRES (Cass. sent. n. 23782/2015)

IVA

5. Scontrino non più obbligatorio per servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici B2C
6. Transfer Pricing – la Dogana incentiva il ruling per la definizione del prezzo di trasferimento (Circ. 16/D/2015)
7. Ammesso il rimborso IVA in conseguenza della concessione di buoni sconto (Cass. sent. n. 20964/2015)
8. Indetraibile l'IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. sent. n. 42994/2015)
9. Irregolare la fattura con l'indicazione di prestazioni generiche (Cass. sent. 21980/2015)

AIUTI DI STATO

10. La Commissione approva i piani di risoluzione di quattro banche italiane: Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti

INTERNAZIONALE

11. Hong Kong esce dalle black list
12. Rapporto della Banca Mondiale Doing Business
13. UE - Aggiornamento sui lavori per la Financial Transaction Tax (FTT)
14. G20 –proposta di risoluzione del pacchetto BEPS
15. Progetto pilota su reverse charge generalizzato
16. OCSE – Aggiornamento International VAT/GST Guidelines

ATTIVITA' DELL'AREA

17. Gruppo di lavoro Principi Contabili
18. Incontro patent box
19. Incontro su black list e branch exemption
20. Incontro su reti d'impresa
21. Tavolo di confronto con Agenzia delle Entrate sulla CU 2016 e sulle semplificazioni per i sostituti di imposta
22. Riunione VAT Expert Group

IRES/IRPEF

1. Consolidato fiscale: pubblicato il provvedimento per l'esercizio dell'opzione e l'indicazione della controllata

Provv. Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015

Con provvedimento del 6 novembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la modulistica necessaria per l'esercizio dell'opzione per il regime di tassazione di gruppo anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti alla Unione Europea o con i quali è in vigore un accordo sullo scambio di informazioni. Il provvedimento dà attuazione alle novità introdotte, in materia di consolidato fiscale, dall'art. 6 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

L'art. 6 cit., in attuazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, ha esteso la possibilità di esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale anche ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), TUIR, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ancorché privi di una stabile organizzazione in Italia.

Per effetto della novellata normativa, le società controllanti non residenti, purché identificate nel territorio dello Stato, potranno presentare il modello di designazione. Con l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo da parte della società designata, la società non residente assumerà le responsabilità previste dal TUIR per le società o enti controllanti. Il modello va trasmesso per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento reca alcuni chiarimenti aggiuntivi: in particolare, viene esplicitato che la controllante non residente può designare una sola controllata e che la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata però non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata.
La nozione di controllo è definita ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., in presenza dei requisiti indicati dall'art. 120, TUIR.
Nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, qualora all'atto dell'opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte.

Il Provvedimento indica, altresì, i termini entro i quali effettuare la designazione e la comunicazione richiamando, a tal fine, i termini ordinari.

Pertanto, a regime, è possibile effettuare la designazione e la comunicazione entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente (art. 119, TUIR come novellato dal D.Lgs. Semplificazioni). Il Provvedimento disciplina, poi, il regime transitorio applicabile al periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) stabilendo che, nei casi in cui il Mod. Unico relativo al periodo 2014 ha scadenza antecedente al 31 marzo 2016, il termine ultimo per presentare modello di designazione e comunicazione è il 31 marzo 2016.
Infine, secondo quanto precisato dal Provvedimento, qualora la consolidante sia designata ad esercitare l'opzione ai sensi del comma 2-bis del novellato art. 117, TUIR, per il consolidato preesistente non si producono gli effetti di cui all'articolo 124, TUIR. Nell'ipotesi in cui, invece, la consolidante del consolidato in vigenza di opzione opti in qualità di consolidata unitamente a una diversa società designata, il consolidato preesistente si interrompe.

2. *Patent box – approvato il modello per il regime di tassazione agevolata (Provv. AE prot. n. 144042)*

Provv. Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2015

Come noto, l'articolo 1, commi da 37 a 44 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha introdotto una agevolazione fiscale (c.d. Patent box) per i redditi derivanti dall'uso diretto (da parte del proprietario o licenziatario) o indiretto (concessione di licenze) dei beni immateriali (brevetti, *know how*, marchi, modelli, design e software coperti da copyright).
La relativa disciplina attuativa è stata definita con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2015, che all'articolo 4 comma 2, rinviava ad apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio dell'opzione.
Il 10 novembre 2015 l'Agenzia delle Entrate ha emanato un Provvedimento direttoriale con il quale è stato approvato il modello per l'esercizio dell'opzione; tale modello potrà essere utilizzato per l'esercizio dell'opzione per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per i periodi di imposta successivi, l'opzione per il regime agevolato sarà comunicata in dichiarazione dei redditi.

A tal riguardo, con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'opzione in oggetto dovrà essere esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 2014, entro la fine del periodo d'imposta in cui ha inizio il regime di tassazione agevolata e varrà oltre che per tale periodo d'imposta anche per i successivi quattro; mentre a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 l'opzione sarà comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento.

Coloro che intendono avvalersi del regime in oggetto dovranno trasmettere

telematicamente il modello compilato, direttamente o mediante intermediari, utilizzando il software "PATENT BOX" disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, entro la fine del mese di novembre, conservare copia della ricevuta di invio telematico e copia del modello trasmesso.

Si ricorda che, in ogni caso, ai sensi di quanto stabilito all'art. 4, comma 3, del citato DM, l'opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di *ruling;* pertanto, al fine di poter rendere la misura fruibile anche per l'esercizio 2015, è necessaria l'emanazione di un ulteriore Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisca le modalità di esercizio del *ruling*.

3. Deducibili i compensi agli amministratori solo se stabiliti da specifica delibera assembleare (Cass. sent. n. 21953/2015)

Con la sentenza n. 21953 dello scorso 28 ottobre, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla deducibilità dei compensi erogati agli amministratori di una società a responsabilità limitata, determinati "ex post" con la delibera di approvazione del bilancio di esercizio in cui erano stati imputati tali costi.
Si premette che i chiarimenti forniti dalla Cassazione riguardano i periodi di imposta soggetti alla disciplina societaria antecedente alla riforma operata dal D. Lgs. del 17 gennaio 2003 n. 6.

In forza di tali disposizioni si rendeva applicabile alle s.r.l., per espresso rinvio alle norme in materia di società per azioni, l'art. 2389 del codice civile che stabilisce l'obbligo di determinare i compensi spettanti degli amministratori con una espressa previsione statutaria, ovvero con una specifica delibera assembleare adottata dall'assemblea dei soci. Ciò risponde alla finalità di garantire la piena trasparenza e la previa conoscenza di tutti i soci della relativa spesa.

La Cassazione, confermando la sentenza a Sezioni Unite n. 21933 del 29 agosto 2008, precisa che la violazione dell'art. 2389 del codice civile non è sanabile attraverso la generica delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, posto che l'entità del compenso viene, di fatto, ad essere determinata dagli stessi amministratori.
Dal vizio di nullità della predetta delibera dell'organo sociale, la Corte di Cassazione fa derivare l'indeducibilità dal reddito di impresa dei compensi liquidati agli amministratori, per difetto del requisiti di certezza e determinabilità della spesa richiesti dall'art. 75 del TUIR, nel testo vigente antecedente la riforma tributaria del 2004.

La Corte ha escluso, invece, che la mera violazione dell'art. 2389 del codice civile possa dare luogo "ex se" ad un fenomeno di "abuso di diritto", come sostenuto dall'Amministrazione finanziaria per negare la detraibilità

dell'IVA liquidata sulle fatture emesse per tali compensi dalle società controllanti, per conto delle quali tali amministratori svolgevano l'incarico.

4. Finanziamenti infruttiferi dei soci – regime IRES (Cass. sent. n. 23782/2015)

Con la sentenza n. 23782 del 20 novembre 2015 la Corte di Cassazione, nel valutare la legittimità delle pretese fiscali dell'Amministrazione finanziaria in merito alla tassazione di determinati componenti reddituali, ai fini IRES, IVA e IRAP, ha escluso la configurabilità di una sopravvenienza attiva, nel caso di finanziamento infruttifero versato dai soci mediante compensazione con un credito nei confronti della società.

Nel caso in oggetto, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale condensata in un PVC, accertava, in relazione all'anno d'imposta 2007, un maggiore imponibile IVA, IRES e IRAP, scaturente da numerosi rilievi tra i quali, per i profili che qui ci occupano, la mancata rilevazione di una sopravvenienza attiva generata dalla parziale compensazione del debito vantato dalla società nei confronti dei soci con i crediti spettanti agli stessi per effetto dell'acquisto delle proprie quote relative alla società fusa nella società oggetto del procedimento.

Nei due gradi di giudizio di merito, la Società lamentava, in relazione al su esposto rilievo, violazione e falsa applicazione dell'art. 88 comma 4 del TUIR, a norma del quale non costituiscono sopravvenienze i versamenti in denaro o in natura effettuati a fondo perduto o in conto capitale alla società da parte dei propri soci.

La CTP accoglieva il ricorso della società; la CTR accoglieva, invece, l'appello incidentale al riguardo presentato dall'Ufficio, rilevando l'insussistenza di elementi idonei a ritenere provata la volontà dei soci d'imputare il finanziamento a riserva di capitale, anche in considerazione dell'esame del bilancio d'esercizio e della relativa nota integrativa.

Avverso la sentenza di secondo grado, la società proponeva ricorso per cassazione invocando la ricorrenza di un'operazione di patrimonializzazione della società da parte dei soci e, dunque, la non sussistenza di una sopravvenienza attiva. La società, inoltre, contestava l'errore nella sentenza dei giudici di secondo grado in ordine ad un fatto decisivo della controversia e cioè in ordine al versamento della somma oggetto del finanziamento: contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza della CTR, infatti, il versamento era effettivamente avvenuto mediante estinzione per compensazione degli importi che la società avrebbe dovuto versare ai soci in virtù dell'acquisto delle quote, di cui costoro erano titolari.

Nell'affrontare la questione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale: "*in tema di determinazione della base imponibile ai fini*

dell'Ires, qualora l'erogazione di una somma a titolo di finanziamento infruttifero sia eseguita dai soci mediante compensazione con un credito da loro vantato nei confronti della società, il relativo importo non può costituire sopravvenienza attiva, in quanto, se il finanziamento ha la sostanza del mutuo, l'obbligo di restituzione che lo accompagna esclude che esso determini nuova ricchezza, mentre se il finanziamento è in conto capitale, la configurabilità della sopravvenienza è esclusa dall'art. 88, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986", cassando sul tema la sentenza impugnata e accogliendo il ricorso della società.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno ritenuto, in fatto, accertato che l'importo in questione era stato corrisposto alla società dai soci, mediante compensazione, ed a titolo di finanziamento infruttifero e imputato dalla società a riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione (che, a norma dell'art. 88, comma 4, TUIR, non può costituire sopravvenienza attiva).

IVA

5. Scontrino non più obbligatorio per servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici B2C

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2015

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2015 è stato disposto l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

Il provvedimento dà attuazione al D.Lgs. del 31 marzo 2015, n. 42, che, recependo le modifiche apportate dalla Direttiva 2008/8/CE alla Direttiva 2006/112/CE, ha modificato i criteri di territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di committenti privati, stabilendo che l'imposta sia dovuta nello stato in cui il committente è residente o domiciliato (salva la circostanza, per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, che queste non siano utilizzate nel territorio della Comunità europea). Si ricorda, inoltre, che il decreto, mediante l'istituzione del mini sportello unico (Mini One Stop Shop - MOSS) ha disposto che gli operatori economici esteri possano identificarsi in un solo Stato membro ed avere rapporti esclusivamente con l'Amministrazione finanziaria di tale stato, che provvederà a distribuire l'IVA incassata agli Stati membri dei committenti, eliminando l'incombenza legata all'identificazione in ciascuno Stato membro di residenza o domicilio del committente.

Tutto ciò premesso, l'art. 7 del D.Lgs. n. 42/2015 rinviava ad un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'attuazione

dell'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi relativamente alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Ai sensi del decreto ministeriale in oggetto, i soggetti che realizzano tali operazioni, indipendentemente dall'adesione ad uno dei regimi speciali MOSS, sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente.

Tali novità si applicano – con efficacia retroattiva - alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.

6. *Transfer Pricing – la Dogana incentiva il ruling per la definizione del prezzo di trasferimento (Circ. 16/D/2015)*

Circolare Agenzia delle Dogane n. 16 del 6 novembre 2015

La Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate e la Direzione centrale delle Dogane hanno costituito un gruppo di lavoro per determinare possibili profili di convergenza tra la disciplina fiscale e la disciplina doganale che regolano i prezzi di trasferimento, con l'obiettivo di individuare le circostanze ed i presupposti in cui sia possibile valorizzare anche ai fini doganali quando le imprese appartenenti a gruppi multinazionali realizzano al fine di applicare il regime degli oneri documentali di cui all'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come attuato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e oggetto di commento da parte della medesima Agenzia con la circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010.

I risultati di questa attività sono contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 16/D dello scorso 6 novembre.
Il presupposto di partenza delle analisi condotte è che, negli scambi internazionali tra parti collegate, sia la fiscalità diretta sia quella doganale, nonostante adottino approcci differenti nella definizione del prezzo di trasferimento, richiedono entrambe che la determinazione del valore delle merci non sia influenzata dai legami societari tra i soggetti interessati.

Nel caso di legami societari tra cedente e cessionario il principio cardine per determinare il valore di transazione ai fini doganali è contenuto nell'art. 29 del Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario – CDC), secondo il quale l'importo della transazione indicato in fattura (prezzo pagato per la merce), previo aggiustamento degli elementi da addizionare o da escludere ai sensi degli artt. 32 e 33 del CDC, costituisce la base imponibile ai fini dell'applicazione dei diritti doganali; in una vendita tra "persone legate", qualora l'autorità doganale dubiti del valore di transazione dichiarato, la stessa procede a svolgere un'indagine sulla vendita, concedendo al dichiarante la possibilità di fornire altre informazioni per dimostrare che i legami non abbiano influito sul prezzo. Secondo quanto definito nell'Allegato 23 delle Disposizioni per l'Applicazione del

Codice (DAC) di cui al Reg. CEE n. 2454/1993, vi è legame tra due soggetti se una persona è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento nei confronti di un'altra.

Quando il valore in dogana non possa essere determinato sulla base del valore di transazione principale della merce, è possibile utilizzare i metodi secondari per la determinazione del valore in dogana disciplinati dall'art.30 del CDC (c.d. metodi alternativi) o il c.d. metodo dell'ultimo ricorso (*fall back method*), ai sensi dell'art. 31 dello stesso Codice.

Per quanto riguarda il metodo principale di valutazione delle merci (determinazione del valore in conformità all'art. 29, par. 1, del CDC), nella circolare l'Agenzia delle Dogane ricorda che trova applicazione l'art. 147 del DAC, secondo il quale nel caso in cui le merci cedute siano dichiarate per l'immissione in libera pratica ciò è da considerarsi "prova sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità": tale presunzione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le merci siano state oggetto di più vendite prima dell'introduzione nell'Unione Europea, con riguardo all'ultima vendita (first sale rule), anteriormente alla loro immissione in libera pratica.

L'applicazione del "*first sale rule*" presuppone che il trasporto sia effettuato a cura del terzo fornitore direttamente verso l'Unione Europea e che le caratteristiche produttive delle merci siano tali da poter inequivocabilmente accertare la loro destinazione al consumo esclusivamente nel mercato dell'Unione: le suddette condizioni devono essere supportate da elementi probatori.
Il legislatore comunitario ha inoltre previsto l'applicazione dell'istituto della dichiarazione incompleta, oltre ad altre semplificazioni come la dichiarazione semplificata e la procedura di domiciliazione, tra gli strumenti utilizzabili in presenza di *tranfer pricing adjustments*.

Con riguardo all'istituto della dichiarazione incompleta, nella Circolare n.16/D si riconosce, tuttavia, la complessità di tale procedura che permette alle merci di essere sdoganate anche in assenza di alcuni elementi/documenti (DAU presentato con dati ridotti), da fornire in una fase successiva, consentendo all'operatore di regolarizzare le bollette doganali senza incorrere in sanzioni: tale procedura è necessariamente onerosa, sia per la parte privata che per quella pubblica, considerando che impegna entrambe le parti a tenere aperta ogni singola dichiarazione doganale ai fini della determinazione dell'imponibile. Tale procedura resta lo strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all'esportazione, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond IVA per gli esportatori abituali.

In alternativa all'indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione incompleta, solo per il regime dell'importazione, è utilizzabile il procedimento di forfetizzazione preventiva ai sensi dell'art.156-bis del

DAC, attraverso il quale, sul presupposto del riconoscimento dell'"*arm's length principle*" e dell'analisi di comparabilità a esso sottesa, è possibile operare una forfetizzazione di alcuni elementi del valore in dogana. Tale strumento elimina la necessità di tenere sospeso per un lungo periodo l'accertamento doganale, prevedendo la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di concordare con la Dogana una predeterminazione del valore secondo criteri di "congruità del prezzo" costantemente monitorabili.
Tale procedimento finalizzato all'applicazione delle disposizioni dell'art.156-bis DAC, prende avvio con la presentazione di un'istanza ad opera del soggetto interessato, che riepiloga diversi dati (la tipologia delle merci oggetto della richiesta, le caratteristiche del gruppo societario e dei relativi flussi operativi, i contratti intercompany e con soggetti indipendenti, il master file o la documentazione nazionale predisposta ai fini del transfer pricing, ecc.).

Attraverso l'attivazione di tale strumento - una sorta di *ruling* preventivo - gli operatori economici potranno formalizzare le proprie politiche di transfer pricing anche ai fini doganali.
Il procedimento di autorizzazione si conclude entro 120 giorni dalla data di accettazione della domanda, al netto delle eventuali sospensioni necessarie per supplementi istruttori e per acquisire aggiornamenti e/o copie di atti da parte delle Amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell'Unione Europea eventualmente coinvolte.

7. Ammesso il rimborso IVA in conseguenza della concessione di buoni sconto (Cass. sent. n. 20964/2015)

Con la sentenza n. 20964 del 16 ottobre 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, originato dall'utilizzo di buoni sconto e buoni rimborso emessi dal produttore, per beni distribuiti da un'altra società ai consumatori finali.

Nel caso specifico, il produttore presentava istanza di rimborso IVA, determinata dalla riduzione della relativa base imponibile, in conseguenza dell'utilizzo del buono sconto da parte dei consumatori finali al momento dell'acquisto presso il distributore.
Il distributore, emetteva lo scontrino nei confronti del consumatore finale per l'intero prezzo di vendita sul quale applicava l'imposta, ma incassando dal cliente il prezzo al netto del buono sconto, riceveva dal produttore un rimborso esattamente pari all'ammontare del buono sconto utilizzato da quest'ultimo. A tal riguardo, il produttore, che aveva emesso fattura per la cessione del prodotto al distributore per l'intero imponibile, per recuperare l'ammontare dei buoni sconto utilizzati dai clienti e corrisposti al distributore, emetteva nei confronti di quest'ultimo una nota di variazione per un ammontare corrispondente.

L'Agenzia delle Entrate rigettava l'istanza di rimborso dell'IVA così determinata eccependo, la non applicabilità degli artt. 26 comma 2 e 19-bis

del D.P.R. del 26 ottobre n. 633 del 1972, in quanto il diritto alla detrazione dell'imposta non sarebbe stato esercitato dal cedente nei confronti del proprio diretto cessionario, ma da un soggetto diverso da quello che ha pagato il corrispettivo relativo alle cessioni di beni effettuate nei confronti del consumatore finale. Oltre alla mancanza di soggettività, l'Agenzia delle Entrate contestava anche l'insussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra il produttore e il consumatore finale.

Avverso la decisione della CTR, la società proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità del diritto al rimborso dell'imposta e lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 11 parte C), della Direttiva n. 77/388/CEE, secondo il quale: "in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri".

Sulla base di quanto previsto dalla direttiva, nel caso oggetto del procedimento, il produttore riteneva che l'imposta andasse applicata sul prezzo al quale il bene è stato venduto ai distributori, al netto dell'ammontare dei buoni eventualmente utilizzati dai consumatori finali.

I giudici di legittimità, nell'esaminare le contestazioni mosse dai giudici di primo grado e dai giudici di appello, hanno rilevato che il requisito relativo al vincolo contrattuale necessario tra le parti interessate dall'emissione della nota di variazione, non poteva essere soddisfatto, data la non prevedibilità dell'utilizzo dei buoni sconto da parte dei consumatori finali, per cui tale motivazione è stata dichiarata infondata.

In particolare, le stesse disposizioni contenute nell'art. 11 lettera C) della citata Direttiva, devono essere interpretate - secondo la Corte - in chiave "espansiva", ovvero, non solo relativamente a fattispecie riconducibili ad un rapporto contrattuale, ed anche a condotte estranee alla coppia cedente/cessionario, in quanto, precisa la Corte, il potere discrezionale riconosciuto al legislatore nazionale è limitato alla determinazione delle procedure per esercitare tale diritto, ma non anche alla individuazione delle fattispecie in cui può essere ridotta la base imponibile.

Tali considerazioni si rivelano allineate ai precedenti orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul tema (causa C-317/94, 24 ottobre 1996, "Elida Gibbs"), nonché alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 147/E/2008.

Nel riconoscere la legittimità del diritto al rimborso dell'IVA al produttore, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, deve essere presentata entro due anni dal pagamento, ovvero, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, che, nel

caso in esame, coincide con quello in cui il produttore ha emesso la nota di variazione nei confronti del distributore, a seguito dell'utilizzo dei buoni da parte dei consumatori.

A tal fine la Corte di Cassazione ha disposto che la Commissione tributaria, in sede di rinvio, accerti, in applicazione di tali principi, quando è sorto il diritto alla restituzione dell'imposta per i diversi anni in esame e verifichi la tempestività della proposizione dell'istanza di rimborso.

8. Indetraibile l'IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. sent. n. 42994/2015)

Con la sentenza n. 42994 del 26 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha fornito una particolare interpretazione dell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, secondo il quale, in tema di deducibilità dei costi da reato, i costi derivanti da attività illecite sono comunque deducibili, salvo che non siano direttamente utilizzati per il compimento del delitto.

Nella fattispecie oggetto della pronuncia, avverso l'ordinanza con la quale il tribunale confermava il decreto del Gip, che aveva disposto il sequestro preventivo di beni per reati tributari, la Corte di Cassazione dapprima si è concentrata sull'analisi circa la possibilità di detrarre l'IVA da parte di un soggetto che si riteneva avesse partecipato ad un complesso schema di "frode carosello" e, quindi, sulla possibilità di deduzione dal reddito d'impresa dei "costi da reato", in applicazione del menzionato art. 8 del D.L. n. 16/2012, che ha modificato l'art. 14 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nello specifico, con particolare riguardo ai profili IVA, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'imposta, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, non è detraibile, in quanto si tratta di documenti fiscali emessi da chi non ne ha titolo, venendo così meno uno dei cardini fondamentali per la detrazione, costituita dall'effettuazione di un'operazione.

Il giudice di legittimità ricorda, inoltre, che, come ha più volte sostenuto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la detraibilità dell'IVA sarebbe consentita, qualora il committente/cessionario ignorasse in buona fede di aver partecipato con il proprio acquisto all'illecito fiscale; in una tale ipotesi, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di detrarre l'imposta, l'imprenditore deve provare, non solo di essere estraneo all'operazione illecita, ma anche di essere ignaro della vicenda (Cassazione 17377/2009). Secondo i giudici di Cassazione, tuttavia, tale circostanza non ricorre nel procedimento da essi esaminato.

Con riguardo ai profili attinenti alla deducibilità dal reddito d'impresa dei "costi da reato", la Cassazione ha rilevato dapprima che l'art. 8 del D.L. n.

16/2012 trova applicazione in sede tributaria, ma non penale e, successivamente, che i costi correlati ad operazioni soggettivamente inesistenti sono indeducibili dal contribuente che li abbia consapevolmente sostenuti in quanto espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'impresa, in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza, determinabilità. Non ricorre, in altri termini, il nesso di causa ed effetto tra il costo deducibile e l'esercizio dell'attività di impresa, presupposto dal principio di inerenza di cui all'art. 109 del TUIR.

9. Irregolare la fattura con l'indicazione di prestazioni generiche (Cass. sent. 21980/2015)

Con la sentenza n. 21980 dello scorso 28 ottobre, la Corte di Cassazione ha confermato la possibilità di irrogare la sanzione di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 471/1997 per irregolare compilazione delle fatture, nel caso in cui queste utilizzino descrizioni circa la natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati eccessivamente ampie e generiche, con l'accorpamento in un'unica descrizione di attività molto diverse tra loro.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, le prescrizioni dell'art. 21, co. 2, lett. b) del D.P.R. n. 633/72 (nel testo vigente al momento delle contestazioni, oggi lett. g) del medesimo articolo), secondo cui la fattura deve contenere le indicazioni circa la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, rispondono, ad oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità essendo funzionali a consentire l'espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'amministrazione finanziaria e, in particolare, a consentire l'esatta e precisa identificazione dell'oggetto della prestazione.
Un'indicazione generica dell'operazione fatturata, che accorpi indistintamente in un'unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo del loro contenuti, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio), ad attività d'ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing), non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare.

AIUTI DI STATO

10. La Commissione approva i piani di risoluzione di quattro banche italiane: Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti

Il 22 novembre 2015, la Commissione europea ha reso nota, attraverso comunicato stampa, la sua decisione di giudicare i piani di risoluzione della Banca delle Marche, della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Cassa di Risparmio della Provincia di

Chieti, conformi alle norme UE in materia di aiuti di stato.
Questo fa seguito alla decisione della Banca d'Italia di assoggettare le quattro banche, tutte già poste in amministrazione straordinaria, a procedure di risoluzione conformemente alle norme sugli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria (Comunicazione della CE in materia di aiuti di Stato al sostegno delle banche (2013/C 216/01)).

Le autorità italiane hanno proposto piani di risoluzione che prevedono la risoluzione di ciascuna banca e la creazione e capitalizzazione immediata di quattro banche ponte temporanee. Tutte le attività e le passività delle banche, tranne il capitale proprio e il debito subordinato rimanenti, saranno trasferite alle banche ponte. Il trasferimento stabilizzerà l'attività svolta in precedenza tutelando i depositanti. L'obiettivo è vendere le quattro banche ponte attraverso un processo aperto e non discriminatorio al fine di massimizzare il prezzo di vendita.
Il fondo di risoluzione dell'Italia erogherà 3,6 miliardi di euro alle banche ponte, per capitalizzarle e per coprire la differenza negativa tra le attività trasferite e le passività. Conformemente alla normativa europea, l'operazione sarà finanziata dai contributi del settore bancario italiano al fondo di risoluzione.
Le misure comprendono anche un trasferimento di attività deteriorate dalle banche ponte a una nuova società veicolo per la gestione degli attivi. Il fondo di risoluzione garantirà questa misura rafforzando ulteriormente i bilanci delle banche ponte. Il beneficio connesso a tale garanzia è stato quantificato approssimativamente in 400 milioni di euro di ulteriore supporto del fondo di risoluzione.

La Commissione ha considerato che il piano italiano di ricorrere al fondo di risoluzione nazionale minimizza la necessità di aiuti di stato senza falsare indebitamente la concorrenza, preservando la stabilità finanziaria. Inoltre, per limitare le distorsioni della concorrenza, le banche ponte esisteranno solo per un periodo limitato e sarà attuata una politica di gestione prudente. Infine, la Commissione valuterà ai sensi delle norme UE sugli aiuti di stato la redditività del soggetto risultante dalla vendita delle banche ponte.

Tali interventi del fondo di risoluzione costituiscono aiuti di stato ai sensi delle norme europee sugli aiuti di stato. La Comunicazione della CE in materia di aiuti di Stato al sostegno delle banche (al punto 63) prevede infatti che "*anche se i fondi in questione potrebbero provenire dal settore privato, essi possono costituire aiuti nella misura in cui sono soggetti al controllo dello Stato e la decisione relativa all'utilizzo dei fondi è imputabile allo Stato.*". In altre parole, affinché si configuri un aiuto di Stato, è sufficiente che le risorse, anche se private, siano fornite in base ad una disposizione statale e che l'utilizzo del fondo sia nella disponibilità dell'autorità pubblica. Tenuto conto che la dotazione del fondo, ancorché di provenienza privata, è acquisita sulla base di disposizioni statali e che

l'utilizzo del fondo avviene sulla base di atti di autorità pubblica, l'intervento del Fondo di risoluzione configura un aiuto di Stato.

I testi completi delle decisioni saranno resi pubblici appena risolti gli eventuali problemi di riservatezza.

INTERNAZIONALE

11. Hong Kong esce dalle black list

Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono stati pubblicati i due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2015, che eliminano il territorio di Hong Kong dalla lista degli Stati e dei territori a regime fiscale privilegiato, sia per quanto concerne l'indeducibilità dei costi (D.M. del 23 gennaio 2002) sia per quanto concerne l'applicazione della disciplina sulle *Controlled Foreign Companies* - CFC (D.M. del 21 novembre 2001).

La cancellazione consegue alla ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Hong Kong eseguita con la legge n. 96 del 18 giugno 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2015.

12. Rapporto della Banca Mondiale Doing Business

Il 27 ottobre u.s. la Banca Mondiale ha pubblicato il rapporto *Doing Business 2016*. La pubblicazione, giunta quest'anno alla sua tredicesima edizione, opera il consueto confronto tra Stati, analizzando la qualità e l'efficienza della regolamentazione di 11 diverse aree sensibili per le imprese, dal mercato finanziario, alla protezione degli investitori, passando per il commercio internazionale, la registrazione della proprietà, il costo dell'energia, la facilità di avviare l'impresa, il sistema fiscale, ecc.

Riguardo il posizionamento complessivo, il nostro Paese si colloca quest'anno al 45° posto su 189 economie, una posizione in meno rispetto a quanto misurato dal rapporto dello scorso anno (44° posto). Nonostante il lieve arretramento nella graduatoria complessiva, l'Italia ha compiuto progressi, seppur minimi, in termini di avvicinamento dalla frontiera, l'indicatore DTF (*Distance To Frontier*) risulta infatti positivo per 0,36 punti. Quest'ultimo valore, letto in relazione alla perdita di una posizione, sta ad indicare che, sebbene la qualità complessiva della regolamentazione del business abbia compiuto un leggerissimo passo avanti, lo sforzo non è stato sufficiente a tenere il passo degli altri Stati nell'avvicinamento alla c.d. frontiera, segnata dalle *best practice* internazionali, e cioè dalle migliori performance registrate in assoluto dagli Stati nei vari ambiti di valutazione.

I risultati dell'Italia oscillano molto a seconda dei diversi ambiti di valutazione. Il nostro Paese è, infatti, al primo posto per quanto concerne la regolamentazione dell'*export* (posizione stabile rispetto allo scorso anno)

mentre si colloca tra i peggiori in assoluto in relazione alla regolamentazione fiscale: 137° posto su 189 economie (anche in questo caso valore stabile rispetto al 2014, con un leggero arretramento anche in termini di DTF, -0,37 punti).

Per l'ambito fiscale vale la pena precisare che il periodo di riferimento per il calcolo della performance 2016 è l'anno solare 2014; non vengono, quindi, considerati i significativi interventi operati dal Legislatore nazionale nel corso del 2015 (riduzione del cuneo fiscale e contributivo, attuazione delega fiscale, ecc). Si segnala, inoltre, che l'indicatore è ricavato come media di tre valori (numero di pagamenti richiesti, tempo necessario per gli adempimenti e *total tax rate* in percentuale dei profitti di impresa). Tali indicatori sono riportati anche dallo studio *Paying Taxes 2016* elaborato annualmente da *PriceWaterhouseCoopers* che collabora con la Banca Mondiale alla stesura del rapporto Doing Business. L'edizione 2016 del rapporto *Paying Taxes* è stata pubblicata il 19 novembre u.s.. Una tabella di sintesi di tali valori calcolati da PwC e Banca Mondiale è riportata in seguito, insieme ad i valori medi dei Paesi OCSE ad alto reddito.

Valore	Italia	Media OCSE
Pagamenti (numero per anno)	15	12
Tempo di adempimento (ore per anno)	269	176.6
Total Tax Rate (% dei profitti)	64,8%	41,2%
di cui		
sui profitti	19,5%	14,9%
sul lavoro	43,4%	24,1%
altro	1,9%	1,7%

13. UE - Aggiornamento sui lavori sulla Financial Transaction Tax (FTT)

In occasione del Consiglio ECOFIN del 10 novembre scorso, i Ministri delle Finanze degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata per l'introduzione della *Financial Transaction Tax* – FTT hanno deciso di tornare sul nodo dell'implementazione dell'imposta. Per ribadire la loro ferma opposizione, BUSINESSEUROPE e le Associazioni imprenditoriali dei Paesi che partecipano alla cooperazione rafforzata, tra cui Confindustria, hanno firmato, per mano dei rispettivi Presidenti, ed inviato al Presidente dell'ECOFIN, Pierre Gramegna, e alle altre autorità europee una lettera in cui vengono sottolineati i rischi ed i possibili impatti negativi per l'intera economia europea legati all'eventuale introduzione della FTT. La lettera in questione è disponibile nella sezione "Documenti" della Comunità Fisco, del Portale Confindustria.

Il 25 novembre u.s. il gruppo tecnico incaricato di definire le regole comuni

per l'implementazione si è riunito senza tuttavia raggiungere un accordo definitivo. Rimangono in discussione numerosi elementi chiave della proposta, relativamente all'ambito oggettivo, all'entità del prelievo, al trattamento dei fondi pensione o delle transazioni legate a titoli del debito pubblico.
Per un'analisi dettagliata delle questioni irrisolte si rinvia al documento tecnico predisposto per i lavori del gruppo sulla fiscalità indiretta del Consiglio, anch'esso disponibile nella sezione "Documenti" della Comunità Fisco del Portale Confindustria. In considerazione delle divergenze emerse, gli Stati potrebbero incontrare difficoltà nel raggiungere un accordo politico entro il mese di dicembre, come era stato inizialmente auspicato da alcuni partecipanti alla cooperazione rafforzata. Il prossimo incontro dei Ministri delle finanze degli Stati membri si terrà a Bruxelles il 7-8 dicembre 2015.

14. G20 –proposta di risoluzione del pacchetto BEPS

Al summit di Antalya (Turchia), tenutosi il 15-16 novembre uu.ss., i leader del G20 hanno formalmente approvato i risultati del piano d'azione BEPS pubblicati dall'OCSE il 5 ottobre scorso.
Nel comunicato finale emanato in esito alla riunione (punto 15) il gruppo dei 20 ha invitato tutti i Paesi, inclusi quelli in via di sviluppo, ad un'implementazione rapida, ampia e consistente delle varie misure, in particolare di quelle relative allo scambio di informazioni sui *ruling* fiscali.

L'OCSE è stata incaricata di elaborare entro i primi mesi del 2016 una cornice per monitorare i progressi sul fronte dell'implementazione del pacchetto anti-BEPS coinvolgendo su un piano paritario, anche i Paesi non membri del G-20 e le economie in via di sviluppo.
In relazione a queste ultime il G-20 ha invitato l'OCSE e le altre organizzazioni internazionali (Fondo Monetario Internazionale, Nazioni Unite, Banca Mondiale) a fornire l'assistenza tecnica necessaria ai Paesi in via di sviluppo affinché possano applicare i nuovi standard in tempi certi. Da ultimo è stato ribadito l'impegno per il miglioramento della trasparenza attraverso lo scambio automatico delle informazioni fiscali rilevanti tra Stati, da ultimare definitivamente entro il 2017, o al più tardi entro il 2018.

15. Progetto pilota su reverse charge generalizzato

Con una lettera inviata lo scorso 18 novembre all'attenzione delle rappresentanze permanenti degli Stati membri all'Ecofin, BusinessEurope ha espresso i timori e le perplessità del mondo imprenditoriale in merito alla richiesta avanzata dalle Amministrazioni fiscali di alcuni Stati membri di derogare alle regole prescritte dalla direttiva IVA, per avviare progetti pilota finalizzati all'applicazione generalizzata del meccanismo di inversione contabile per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto.
Nel documento, BusinessEurope evidenzia i rischi che tali approcci unilaterali potrebbero creare, osservando come, invece, sia più proficuo proseguire il confronto tra Commissione Europea, Amministrazioni fiscali e

rappresentanti del mondo imprenditoriale, per individuare strategie di contrasto alle frodi IVA più armonizzate e meglio in grado di contemperare sia le esigenze di tutela del gettito fiscale, sia di semplicità applicativa e di contenimento degli oneri burocratici.
Il testo della lettera è reperibile nella Comunità professionale Fisco di Confindustria.

16. OCSE – Aggiornamento International VAT/GST Guidelines

Anche grazie al decisivo supporto dei rappresentanti di oltre 100 Paesi, l'OCSE sta procedendo nell'elaborazione delle linee guida internazionali sull'IVA (o di imposte equivalenti), per favorire l'applicazione coerente ed efficiente dell'IVA ai servizi internazionali.

A seguito dell'incontro del Global Forum on VAT dell'OCSE tenutosi il 5 e 6 novembre uu.ss., l'associazione internazionale ha reso pubblica una nuova versione di queste linee guida, che include un nuovo capitolo relativo alla tassazione dei servizi elettronici resi nel B2C.

A tale riguardo, l'associazione raccomanda, in particolare, che l'imposta sui servizi elettronici *cross-border* (tra i quali figurano, ad esempio, il *download* di *file*, le vendite di *e-books*, applicazioni, musica, video altri prodotti digitali) sia riscossa nel Paese in cui il consumatore finale è situato al fine di meglio applicare il principio di tassazione nel luogo del consumo.

Le linee guida forniscono raccomandazioni, inoltre, sull'opportunità di prevedere dei meccanismi per assicurare l'efficacia nella riscossione dell'imposta da parte delle Amministrazioni fiscali sulle prestazioni rese da soggetti non stabiliti nella giurisdizione considerata, al fine di garantire la protezione delle entrate erariali e assicurare la regolare concorrenza tra operatori domestici ed imprese non residenti.

ATTIVITA' DELL'AREA

17. Gruppo di lavoro Principi Contabili

Il 23 novembre u.s. si è riunito il Gruppo di lavoro sui principi contabili di Confindustria per discutere sullo stato dei lavori della Commissione OIC sui bilanci 2016 e sui profili che saranno oggetto di chiarimento nei nuovi principi contabili. Si è discusso, inoltre, dei possibili disallineamenti a livello fiscale che potrebbero derivare dall'elaborazione dei bilanci secondo la nuova disciplina civilistica.

18. Incontro patent box

L'11 novembre u.s. l'Area Politiche Fiscali ha partecipato all'incontro organizzato da Confindustria Modena per illustrare gli aspetti fiscali relativi

alla disciplina della “Patent box”.

19. Incontro su black list e branch exemption

Il 17 novembre u.s. l’Area Politiche Fiscali ha partecipato all’incontro organizzato dallo Studio Tributario Facchini, Rossi e Soci, tenutosi a Milano sulle novità introdotte dal D. Lgs. n. 147/2015. L’intervento ha riguardato le novità in materia di costi *black list* e la nuova fattispecie della *branch exemption*.

20. Incontro su reti d’impresa

Il 18 novembre u.s. l’Area Politiche Fiscali ha partecipato all’incontro organizzato da Gucci s.p.a. a Firenze, per un approfondimento degli aspetti fiscali rilevanti in materia di reti d’impresa.

21. Tavolo di confronto con Agenzia delle Entrate sulla CU 2016 e sulle semplificazioni per i sostituti di imposta

L’Area Politiche Fiscali ha partecipato lo scorso 30 novembre ad un tavolo di confronto tra l’Agenzia delle Entrate e le Associazioni di categoria e professionisti sulle nuove bozze del "Modello Certificazione Unica 2016" e del "Modello 770 semplificato".
Durante la riunione sono state discusse le proposte di semplificazione dei modelli dichiarativi per i sostituti di imposta, avanzate dall’’Agenzia delle Entrate, e le relative osservazioni presentate nei giorni precedenti dalle Associazioni di impresa.

22. Riunione VAT Expert Group

Lo scorso 20 novembre si è svolta una nuova riunione del VAT Expert Group (VEG), gruppo di lavoro coordinato dalla Commissione Europea, composto da rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale ed accademico, con l’obiettivo di collaborare con la Commissione stessa per migliorare l’attuale quadro normativo ed applicativo delle regole comuni sull’imposta sul valore aggiunto.
Nel corso della riunione è proseguito l’approfondimento delle tre tematiche oggetto principale dell’agenda del VEG in questo mandato (l’interpretazione e le conseguenze applicative della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso C-7/13 - Caso Skandia; gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso C-605/12 - Caso Welmory; le problematiche attinenti la questione della prova a supporto della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie di beni).

Durante la riunione, inoltre, è stato nuovamente affrontato il tema generale della riforma delle regole di tassazione degli scambi intracomunitari di beni, oggetto specifico del precedente mandato del VEG. È stato, in particolare, discusso un *paper* elaborato dalla Commissione europea che individua le principali criticità e le questioni da approfondire, qualora si decidesse di

riformare le regole di applicazione dell'imposta secondo l'opzione che prevede l'addebito per rivalsa dell'imposta nelle operazioni di cessioni intracomunitarie di beni, con assolvimento dell'IVA mediante l'utilizzo di meccanismi di sportello unico, sempre seguendo il flusso fisico dei beni.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare sulle novità fiscali di giugno 2015, reperibile all'interno della Comunità professionale Fisco o sul sito istituzionale di Confindustria.